

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

27° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 LUGLIO 1984

Presidenza del Presidente VASSALLI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche all'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza. Giudizio direttissimo davanti al pretore» (259-B) approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

| | |
|--|------------------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 1, 4, 6 e <i>passim</i> |
| BATTELLO (PCI) | 7 |
| CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia | 7 |
| GALLO (DC), relatore alla Commissione | 2, 4, 5 e <i>passim</i> |
| PALUMBO (DC) | 4, 5, 8 |
| PINTO Michele (DC) | 5, 6, 8 |
| RUSSO (Sin. Ind.) | 6 |

I lavori hanno inizio alle ore 17.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche all'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza. Giudizio direttissimo davanti al pretore» (259-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione ed approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame del disegno di legge: «Modifiche dell'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza. Giudizio direttissimo davanti al pretore», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Non c'è bisogno che io ricordi ai colleghi che il nostro esame è rigorosamente limitato alle modifiche apportate dai colleghi della Camera dei deputati al testo approvato dal Senato. Tale testo, come tutti sappiamo, fu il frutto del lavoro intensissimo fatto dal Comita-

to ristretto, sotto la guida del relatore, senatore Gallo, e con l'intensa partecipazione del collega Ricci. Tale testo è stato sostanzialmente accolto dalla Camera dei deputati, forse perchè si sono accorti che era il frutto di un «lavoro di lima» fatto con il massimo scrupolo.

Vi sono delle modifiche di poco rilievo e ve ne è una che invece incide proprio sulla norma del giudizio direttissimo avanti al pretore, che fu una proposta originaria del senatore Ricci da noi accolta.

Prego il relatore Gallo di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

GALLO, relatore alla Commissione. Le parole del Presidente mi rendono estremamente semplice il compito di illustrare le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo che noi avevamo varato. Si tratta di modifiche che, come ha detto il Presidente, sono marginali: salvo una, relativa a quello che diventa – e vedremo perchè – l'articolo 3 nel testo della Camera, sul giudizio direttissimo davanti al pretore.

Procediamo con ordine, non senza sottolineare che questa sostanziale adesione della Camera dei deputati al testo che noi avevamo costruito è motivo di legittima soddisfazione, perchè è la dimostrazione che il nostro lavoro è stato apprezzato.

La prima delle modifiche all'articolo 1, che sostituisce l'articolo 235 del codice di procedura penale, riguarda il secondo comma. È una modifica di stile, certamente non una modifica di contenuto: laddove noi, a proposito delle misure di prevenzione, ci riferivamo alla legge n. 236 del 13 settembre 1982, eliminando così una serie di modifiche e di sviluppi normativi, la Camera dei deputati, con una adesione maggiore della nostra – anche se per certi versi discutibile – alla tradizione legislativa italiana, fa riferimento al punto di partenza, cioè alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Dico subito che si tratta di una formula ricorrente nel nostro sistema e sotto questo profilo il desiderio della Camera di non apportare delle innovazioni stilistiche, che possano creare una sensazione di rottura

rispetto a quanto ordinariamente avviene, è apprezzabile.

Personalmente, avrei preferito la formula che avevamo approvato; e questo non per «nazionalismo» di Commissione, ma perchè essa sembrava più facilitante il lavoro dell'operatore di diritto, il quale aveva subito sotto gli occhi la legge del 1982 che riprendeva tutti i precedenti e le modifiche che via via si erano andate sviluppando. Però, francamente, non mi pare che questa sia materia rispetto alla quale si possa istituire un contenzioso o una sorta di confronto dialettico con la Camera dei deputati. Pertanto, proprio per amore della tradizione, che ha dei precedenti dignitosi e nobili, possiamo accettare questa modifica.

Mi trova perfettamente consenziente, anche nella sostanza, la modifica apportata al primo comma dell'articolo 236 del codice di procedura penale, nel testo sostituito dell'articolo 2 di questo disegno di legge. In tema di delitto colposo, il testo da noi approvato faceva riferimento a quei delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Con molto senso di opportunità e con un criterio che mi trova assolutamente consenziente, i colleghi della Camera dei deputati hanno ritenuto di specificare con le parole: «non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni». Questa modificazione, che permette di escludere quei delitti colposi che vengono puniti con una reclusione che va anche dai quindici giorni fino a cinque anni, mi sembra molto opportuna e rappresenta, anche se non vorrei tornare su un tema che mi è caro, la bontà, tutto sommato, del bicameralismo.

Al secondo comma di questo articolo 236 del codice di procedura penale è stato applicato lo stesso criterio adottato per il secondo comma dell'articolo 235 del codice di procedura penale: laddove vi era il riferimento alla legge 13 settembre 1982, n. 646, ora si fa riferimento alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. I commi successivi dell'articolo 2 sono identici.

Per quanto riguarda l'articolo 3 del testo da noi licenziato, i colleghi ricorderanno quanto avevamo discusso circa l'obbligo di accompagnare al presidio sanitario più vicino chiunque

fosse colto nelle condizioni in cui all'articolo 688 del codice penale. Questo articolo è stato soppresso. Probabilmente ciò è avvenuto non perchè vi sia una particolare antipatia nei confronti dei presidi sanitari o dei soggetti colti in quelle particolari condizioni, ma per la considerazione che una norma del genere presuppone certe revisioni di strutture che è bene inquadrare in una formulazione legislativa esaustiva della materia. Quindi non si tratta di un rifiuto del principio, ma di uno stato di attesa affinché si possa provvedere alla ristrutturazione delle norme che disciplinano queste situazioni.

Sulla soppressione dell'articolo 3 il relatore può in definitiva acconsentire, anche per non aggravare l'iter di questo disegno di legge.

Arriviamo così a quella che è veramente la riforma di maggior rilievo. All'articolo 4, che ora, stante la precedente soppressione, diventa l'articolo 3, con il quale viene sostituito l'articolo 505 del codice di procedura penale.

Noi avevamo deliberato, in caso di arresto in flagranza per i reati di competenza pretorile, gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che, comunque, hanno avuto in consegna l'arrestato conducono l'arrestato entro 48 ore dall'arresto direttamente davanti al pretore. La nostra puntualizzazione cronologica nasceva dalla esigenza o dalla speranza di evitare discriminazioni di trattamento, a seconda che l'arrestato fosse operato nella circoscrizione di una pretura urbana di centri maggiori dove un pretore è sempre presente, ovvero nella circoscrizione di una pretura minore, soprattutto di campagna. I colleghi della Camera, che hanno recepito in pieno la struttura del procedimento direttissimo, peculiare ai reati di competenza pretorile, sono ritornati alla formulazione originaria. Coloro che hanno eseguito l'arresto o che hanno ricevuto in consegna l'arrestato lo devono condurre direttamente davanti al pretore. Naturalmente, come conseguenza immediata e diretta della modifica apportata con la sostituzione del «direttamente» all'arco delle 48 ore, si è opportunamente disposto che quando il pretore non tiene udienza gli ufficiali di polizia giudiziaria, che hanno

eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato, ne devono dare immediata notizia e devono presentare l'arrestato all'udienza che il pretore fissa entro le 48 ore dall'arresto.

Ci troviamo di fronte ad una modificazione saliente, perchè, come dicevo, rischia di costituire una fonte di discriminazione, a seconda della circoscrizione nell'ambito della quale si è operato l'arresto. A mio sommesso avviso la strutturazione imperniata sull'arco delle 48 ore aveva una giustificazione; però sono propenso ad accettare la formulazione proposta dalla Camera soprattutto perchè un complesso di norme come quelle in esame presuppone, come è stato ribadito da tutti coloro che hanno preso la parola al riguardo, necessariamente una serie di riforme, le quali devono tendere a rafforzare quelli che sono gli organici e le strutture pretorili. Allora, proprio la formula del «direttamente», per il pericolo che contiene di possibile sospetto di illegittimità costituzionale per la differenza di trattamento, può costituire un utile pungolo per attuare quelle riforme di struttura, relative all'istituto pretorile, sulle quali tutti avevamo messo l'accento. Oserei dire che queste riforme erano già *in nuce*, racchiuse nel testo dell'articolo 505 così come modificato dal nostro articolo 4, ed ora vengono potenziate, avvalorate e forse esasperate dal testo proposto dalla Camera. Si tratta di un risultato al quale tutti siamo convinti che occorre arrivare e, pertanto, un pungolo più energico di quello che noi avevamo fornito può essere di tutta utilità. Ovviamente, dobbiamo auspicare che il senso della modifica, rispetto al nostro testo, sia pienamente compreso dagli operatori del diritto e che, pertanto, non vi sia una pioggia di eccezioni di illegittimità costituzionale sul testo del nuovo articolo 505 così come proposto dall'articolo 3. Per quanto riguarda il secondo comma dello stesso articolo è ovvio che esso si impone, una volta accettata la modifica al primo comma. Per quanto riguarda i commi successivi non sono state apportate modifiche, salvo all'ultimo comma, dove riscontriamo una *elegantia iuris* di carattere stilistico. Laddove il nostro testo recitava che le disposizioni di cui agli articoli 244 e seguenti si applicano ai reati che non sono di

competenza del pretore, il testo della Camera esprime il medesimo concetto nella seguente forma rovesciata: «Il pretore esercita i poteri conferiti al pubblico ministero e al giudice, ai sensi degli articoli precedenti». vi è da dire a tal proposito che, rispetto al pretore, erano state condivise da tutti alcune linee di tendenza sulle quali dovremo quanto prima tornare, se non altro per la presentazione di disegni di legge di iniziativa parlamentare che uniranno, certamente, colleghi di schieramenti politici diversi.

È stato, poi, modificato l'articolo 6 nel quale si era fissata l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. L'articolo, divenuto articolo 5, appare più snellito, in quanto prevede l'applicazione anche ai provvedimenti in corso alla data di entrata in vigore. In definitiva, si è espresso così il senso della norma, che era quello di una sua immediata e diretta applicabilità secondo la *vacatio* ordinaria.

Il secondo comma dell'articolo 5 non è altro che il frutto della soppressione dell'articolo 3, per cui è cambiata, come ho già detto la numerazione degli articoli e qui si fa riferimento alle disposizioni dell'articolo 3 anziché dell'articolo 4. La diversità di *vacatio legis* era stata da noi proposta in considerazione della necessità di riforme e di strutture. Mi chiedo, ora, se 120 giorni siano sufficienti, una volta che alle 48 ore da noi previste si sostituisce il «direttamente», proposto dalla Camera dei deputati. Comunque, ritengo che non sia il caso di insistere su questo punto.

Ciò è quello che rimane e in questo caso il discorso deve terminare con una vibrata, energica e accorata richiesta al Governo affinché emani, il più presto, quei provvedimenti che attengono all'istituto del pretore in modo particolare ed in generale che attengono alle riforme che sono state prodotte in questo ultimo periodo, in modo da non creare delle situazioni di stallo di ingombro e di paralisi degli istituti giudiziari.

Complessivamente ritengo di dover esprimere parere favorevole e mi auguro che venga approvato in sede deliberante presso questa sede il testo così come è stato formulato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Prima di dar luogo alla discussione generale vorrei fare una breve osservazione a proposito dell'ultima giusta ed accorata preghiera espressa dal relatore nei confronti del Governo. Per quanto riguarda il problema delle preture la preghiera va rivolta anche al Consiglio superiore della magistratura. Infatti molto spesso il Ministro della giustizia ha constatato che alcune preture sono assolutamente scoperte, non in grado di funzionare, in quanto ricoperte da alcuni vicepretori, e il Consiglio superiore della magistratura non provvede, dilaziona questa decisione, manda qualche vice pretore, pur dovendo essere ricoperto l'ufficio, come il Ministero ha accertato da dati statistici, da lavori e da tante altre considerazioni, da un pretore.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Questa annotazione verrà messa in risalto martedì mattina, in sede di Sottocomitato giustizia presso la Commissione riforme istituzionali, dove dovremmo occuparci proprio del Consiglio superiore della magistratura.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PALUMBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato con molta attenzione la relazione del senatore Gallo e lo ringrazio per averci chiarito alcuni dubbi, in quanto il provvedimento è tornato in questa Commissione modificato dalla Camera. Ritengo che le modifiche siano per lo più migliorative, come quella apportata all'articolo 505 del codice di procedura penale, che era stato anche sotto questo profilo ampiamente dibattuto in seno alla Commissione giustizia del Senato. In quella occasione era stata trovata una soluzione intermedia, che adesso è stata modificata (e credo in meglio) dalla Camera dei deputati.

GALLO, *relatore alla Commissione*. In astratto non vi è alcun dubbio.

PALUMBO. Non ho alcuna preoccupazione in ordine alla presunta illegittimità costituzionale della norma, in quanto non credo che essa discrimini...

GALLO, *relatore alla Commissione*. Di fatto.

PALUMBO. Di fatto è possibile che ciò accada ma di fatto può accadere sempre ed ovunque. Chi è in un piccolo paese si trova ad ottenere una giustizia meno rapida rispetto a chi si trova in una grande città: è un dato normale. Tuttavia concordo con il senatore relatore Gallo e con il rilievo espresso dal presidente Vassalli in ordine alla necessità di coprire, meglio di quanto accada attualmente, gli organici delle Preture ed in particolare quelli delle Preture cosiddette rurali.

Debbo dichiarare invece che ho qualche perplessità in ordine alla soppressione dell'articolo tre, che avevamo introdotto quale strumento unico al quale poter ricorrere per evitare che un reato come quello di ubriachezza molesta potesse poi diventare occasione di reati ulteriori. In Commissione, quando ne abbiamo discusso, avevamo pensato che l'articolo tre fosse uno strumento posto a tutela della libertà dei cittadini ed egualmente rispettoso anche della libertà delle persone che si trovassero in stato di ubriachezza cosiddetta molesta. Non mi appaiono chiare le ragioni per le quali la Camera dei deputati ha ritenuto di dover sopprimere questa norma e se aderisco alla richiesta del relatore in ordine ad una sollecita approvazione del provvedimento, debbo dichiarare le mie perplessità in relazione alla sua soppressione. Debbo invitare i colleghi della Commissione a riflettere sulla eventualità e sulla opportunità di reintrodurre questa norma, anche se non mi nascondo che ciò comporterebbe una ulteriore perdita di tempo - infatti il testo dovrebbe ritornare alla Camera dei deputati -, in un atteggiamento che potrebbe sembrare un'esasperazione del contenzioso che non esiste e che non vogliamo. Il problema si potrebbe risolvere studiando e predisponendo un disegno di legge apposito (approvando intanto questo provvedimento in sede deliberante al fine di renderlo esecutivo ed efficace), in maniera tale da risolvere in un secondo tempo tale questione, che nella pratica di ogni giorno si verifica con frequenza.

Infatti, in presenza di una situazione del genere gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non possono operare in alcun

modo, non possono procedere all'arresto e neanche accompagnare il soggetto al più vicino presidio sanitario; non possono fare niente se non una denuncia a piede libero. Ritengo quindi che si venga a creare un vuoto di operatività dell'agente e dell'ufficiale di polizia giudiziaria.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Se il collega Palumbo mi consente, rimane sempre la valvola di sicurezza dell'articolo 219 del codice di procedura penale in base alla quale la polizia giudiziaria deve «impedire che (i reati) vengano portati a conseguenze ulteriori».

PALUMBO. Volevo sottoporre questo mio dubbio e confrontarmi con i colleghi della Commissione su questo problema. Sono del parere che se non viene reintrodotta questa norma si potrà provvedere alla predisposizione di un disegno di legge che colmi il vuoto che, per la soppressione di questo articolo, si determinerà nel nostro ordinamento giuridico e che potrà dar luogo a problemi pratici non irrilevanti.

PINTO Michele. Sul problema sollevato dal collega Palumbo, debbo dichiarare che anch'io non conosco le ragioni per le quali la Camera dei deputati ha disposto la soppressione di questa norma.

Ritengo che la soppressione dell'articolo tre possa trovare una giustificazione, non so se valida, nell'ipotesi in cui la persona colta nelle condizioni di cui all'articolo 688 del codice penale, abbia commesso un reato particolarmente grave: ad esempio l'ubriaco che ha commesso un omicidio. In questo caso, la ragione della soppressione dell'articolo tre, nasce dall'esigenza di evitare di andare soltanto dal pretore, o comunque di porre in discussione il reato maggiore che costituisce titolo di arresto e che potrebbe rappresentare, attraverso l'affidamento al presidio sanitario, un modo per distrarre da indagini più incisive ed urgenti.

PALUMBO. Sarebbe, a mio avviso, il caso di reintrodurre la norma magari con alcune modifiche.

PINTO Michele. Poichè il problema, però, è più complesso di quanto non sembri, si può consentire alla soppressione dell'articolo 3, facendosi tuttavia carico di presentare un disegno di legge che riguardi una serie di problemi che non possono essere risolti con la semplice reintroduzione della norma.

Per il resto, concordo pienamente con la pregevole relazione del senatore Gallo.

RUSSO. Mi limiterò, signor Presidente, ad alcune considerazioni sulle modifiche apportate all'articolo 3 del disegno di legge in esame.

La difficoltà che si è intesa affrontare - senza peraltro risolverla - è relativa al caso in cui, eseguito l'arresto, il pretore non sia disponibile per l'udienza. Ciò potrebbe comportare l'inconveniente di tenere a disposizione il pervenuto per 48 ore. Alla presentazione dell'arrestato al pretore conseguono poi le formalità relative alla convalida dell'arresto ed al giudizio.

La formulazione introdotta dall'altro ramo del Parlamento non ha certo migliorato il testo precedente, nè semplificato la prassi: ora, il prevenuto, una volta arrestato, viene condotto direttamente davanti al pretore. Nel caso, però, in cui questi non sia disponibile o non tenga udienza, non solo si ritorna alle 48 ore, ma non essendoci presentazione diretta per impedimento o mancanza di udienza non vi sarà nemmeno la convalida.

Nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati si prevede che, nell'eventualità in cui il pretore non tenga udienza, gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato devono dargliene immediata notizia. Tuttavia, la brevità di tempi non consentirà sempre al pretore di procedere sollecitamente all'interrogatorio, alla convalida dell'arresto e alla fissazione del dibattimento.

Una piccola aporia, inoltre, la si rinviene nel fatto che la dizione letterale: «il pretore fissa» l'udienza «entro le quarantotto ore dall'arresto» può anche significare la fissazione, nelle 48 ore, di un dibattimento che potrebbe essere spostato, ad esempio, di 10 giorni. Sarebbe, pertanto, opportuno, a mio avviso, tornare al testo originariamente licenziato dal Senato.

PINTO MICHELE. Lei ha perfettamente ragione, senatore Russo.

PRESIDENTE. Vi esporrò ora la mia opinione. Non sono affatto entusiasta delle modifiche apportate al provvedimento al nostro esame dall'altro ramo del Parlamento.

Per quanto riguarda l'articolo 1, ritengo che la modifica apportata dalla Camera dei deputati rappresenti un notevole allargamento dei casi di arresto in flagranza di reato. D'altra parte, tuttavia, l'eliminazione dello specifico riferimento alla legge n. 646 del 1982 (la cosiddetta «legge antimafia») fa sì che tale modifica possa essere accolta se non altro sotto il profilo dell'uguaglianza, parificando, ai fini dell'arresto, tutti i soggetti sottoposti a misure di prevenzione.

Sono, invece, favorevole alla modifica introdotta all'articolo 2, in base alla quale si prevede tra l'altro la facoltà di procedere all'arresto di chi sia colto in flagranza di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni.

Il secondo comma dell'articolo 2 ribadisce l'estensione dell'arresto ai casi previsti dalla legge n. 1423 del 1956.

Per quanto riguarda l'articolo 3, la modifica dell'articolo 505 del codice di procedura penale approvata dalla Camera dei deputati suscita in me molte perplessità. Devo dire che il testo licenziato dal Senato era senz'altro migliore, più realistico rispetto alla situazione di tante preture ed immune da possibili profili di legittimità costituzionale in merito a disuguaglianze di trattamento, sia pure fondate su motivi di organizzazione giudiziaria.

La soppressione dell'articolo 3 del testo licenziato dal Senato ha avuto interpretazioni divergenti. A me, comunque, resta il dubbio che non si possa fare nulla nei confronti di chi sia colto in condizioni di ubriachezza anche molesta. Tuttavia, tenuto conto del fatto che esistono anche altre contravvenzioni, sia pure non sanzionabili in via processuale con l'arresto, e che esiste la «valvola», come è stato detto, dell'articolo 219 del codice di procedura penale, ritengo che si possa anche accettare tale soppressione, soprattutto per l'utilità della normativa che entrerà in vigore.

Del «pacchetto» di provvedimenti per la giustizia presentato nell'ottobre del 1983, in sostanza, siamo riusciti faticosamente ad approvare soltanto l'istituzione di nuove sezioni delle corti d'assise. È in considerazione di ciò e del fatto che non vi sono questioni di principio insuperabili che concordo - anche se a malincuore - con il relatore nell'auspicare l'approvazione del provvedimento in esame.

BATTELLO. In considerazione della sua rilevante importanza, questo provvedimento quanto prima diventerà operativo, tanto maggiori benefici porterà alla giustizia italiana.

Per questi motivi, pur mantenendo riserve sulla soppressione dell'articolo 3 che sulla nuova formulazione dell'ex articolo 4, preannuncio il voto favorevole del Gruppo comunista sul provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Non posso che condividere le riserve manifestate dai colleghi intervenuti nella discussione, che sintetizzerei nell'espressione usata dal Presidente «a malincuore». Non si tratta però di una affermazione di maggior pregio del testo licenziato dal Senato.

Ho, tuttavia, l'impressione che proprio perchè non si toccano questioni di principio le modifiche apportate siano migliorative e non si renda necessario, pertanto, un ulteriore prolungamento dell'*iter* del provvedimento.

È sorto il problema della soppressione dell'articolo 3 del testo licenziato dal Senato. Ebbene, dalla discussione sviluppatasi quest'oggi è emerso che non si è trattato di una motivazione di carattere unico. Una motivazione del genere, peraltro, potrebbe probabilmente essere presente soltanto nei vagheggiamenti dei penalisti dei primi del secolo scorso.

Le motivazioni sono sempre costituite da complessi di motivazioni, anche quelle di carattere legislativo e prelegislativo.

Però, proprio questo complesso di motivazioni che stanno alla base della soppressione

dell'articolo 3 ci devono rafforzare nel nostro intento di proporre, di sollecitare, comunque di portare avanti un disegno che riprenda i contenuti del soppresso articolo 3.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo non ha da aggiungere quasi nulla a ciò che è stato già detto, comprese le perplessità che sono state avanzate. Devo esprimere, in ogni caso, l'augurio che tale provvedimento sia approvato nel più breve tempo possibile.

Ritengo quindi di dover spendere pochissime parole circa le perplessità avanzate dal senatore Russo, che non mi sembrano avere ragione di sussistere, in quanto l'interpretazione a mio avviso più corretta di quello che è poi diventato l'articolo 3 non consente di andare al di là delle quarantotto ore. Infatti, si dice testualmente: «Quando il pretore non tiene udienza, gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato, gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il pretore fissa entro le quarantotto ore dall'arresto». Ciò sta a significare che sempre, entro le quarantotto ore dall'arresto, l'udienza debba essere fissata. Mi sembra che questa sia l'unica interpretazione che si possa dare.

Al di sopra dell'eventuale perfezione che si possa raggiungere per un disegno di legge - sempre discutibile, peraltro - la cosa più importante è che le esigenze di questa nuova legge vengano tenute nel giusto conto. Rimanono le ragioni che sono state indicate nella relazione introduttiva, cioè quelle relative alla necessità di sfozzire quanto più possibile le nostre carceri, di vedere ridotto il numero sempre crescente di imputati detenuti in attesa di giudizio. Tutti questi argomenti mi sembra debbano superare le particolari perplessità sorte sul nuovo testo, così come approvato dalla Camera dei deputati. È essenziale che l'approvazione di questo disegno di legge diventi un momento fondamentale nella politica giudiziaria nel nostro paese.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Per quanto concerne il problema della fissazione dell'udienza prevista all'articolo 3, ritengo che l'interpretazione suggerita dal Presidente e dal

sottosegretario sia confermata anche dal primo comma dell'articolo 505 del codice di procedura penale dove si dice: «Negli altri casi può fissare più giudizi per ogni sessione in ciascun circolo». In questo caso il «fissare» si riferisce non al giorno dell'indizione, ma al giorno della determinazione dell'udienza. Quindi nel linguaggio legislativo «fissare» ha un contenuto ben preciso.

PRESIDENTE. Anch'io desidero dare un contributo modestissimo all'interpretazione di questa parte controversa. Ho riscontrato nei verbali della sede deliberante della Commissione giustizia della Camera dei Deputati che la soppressione dell'articolo 3, senza che sia data alcuna motivazione, corrisponde ad una richiesta formulata dal Ministro.

PALUMBO. Prendo atto dei chiarimenti forniti sia dal relatore sia dal sottosegretario, nonché delle osservazioni fatte dal Presidente in ordine alla soppressione dell'articolo 3.

Esprimo il mio voto favorevole sul provvedimento perchè ritengo che sia urgente che esso entri in vigore al più presto. Per quanto riguarda poi il problema sollevato da ultimo dal senatore Gallo e prima richiamato dal sottosegretario e dallo stesso Presidente, dichiaro di essere d'accordo nell'interpretare il verbo «fissa», contenuto nel nuovo testo dell'articolo 505 del codice di procedura penale, nel senso che il pretore tiene l'udienza entro le quarantotto ore dall'arresto. Faccio questa dichiarazione affinché risulti l'eventuale unanimità su tale interpretazione della norma da parte della Commissione, cosa che potrebbe valere per evitare un domani dei problemi interpretativi. Se volessimo essere pignoli, forse dovremmo cambiare il verbo, ma tutto sommato possiamo seguire la dizione che, come ha ricordato il senatore Gallo, trova riscontro in altre parti del nostro codice di rito.

PINTO Michele. A nome del Gruppo della Democrazia cristiana, esprimo il voto favorevole al testo del disegno di legge al nostro esame, così come modificato dalla Camera dei deputati. Mi dichiaro anche d'accordo con l'interpretazione data dal Presidente e con le altre dichiarazioni fatte dai colleghi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotto dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

L'articolo 235 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 235. - (*Arresto obbligatorio in flagranza*). - Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni o l'ergastolo.

Devono altresì procedere all'arresto di chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero si trova sottoposto a misure di sicurezza personale, o di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, di coloro che si trovano illegalmente nel territorio dello Stato e di coloro che sono già stati condannati alla pena dell'ergastolo della reclusione per delitto non colposo, quando sono colti nella flagranza di delitto non colposo punibile con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni.

Se si tratta di delitto punibile a querela, l'arresto in flagranza deve essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà».

I primi due commi non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il terzo comma nel testo modificato dalla camera dei deputati.

È approvato.

Il quarto comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1 con le modificazioni accolte.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 2.

L'articolo 236 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 236. - (*Arresto facoltativo in flagranza*). - Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica hanno facoltà di arrestare chi è colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni.

Hanno, inoltre, la facoltà di procedere all'arresto di chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero si trova sottoposto a misure di sicurezza detentive, o di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o è stato altra volta condannato per delitto della stessa indole negli ultimi dieci anni, o di coloro che si trovano illegalmente nel territorio dello Stato, quando sono colti in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a un anno.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica hanno facoltà di arrestare, anche fuori dei casi già preveduti, chi è colto in flagranza dei delitti di cui agli articoli 341, quando il fatto è commesso con violenza o minaccia ovvero alla presenza di più persone, 353, 405, 406 con riferimento ai fatti indicati negli articoli 403, secondo comma, 404 e 405, 418 e 633 del codice penale, dei reati concernenti le armi o le materie esplosive, del delitto di apologia del fascismo o delle contravvenzioni previste dagli articoli 707 e 708 del codice penale.

Se si tratta di delitto punibile a querela l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o agente della polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà».

Il primo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il secondo ed il terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il quarto e l'ultimo comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 2 con le modificazioni accolte.

È approvato.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 3 del testo approvato dal Senato.

Poichè nessuno ne propone il ripristino, procediamo nell'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 3, corrispondente all'articolo 4 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 3.

L'articolo 505 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 505. - (*Giudizio direttissimo davanti al pretore*). - Nel caso di reati di competenza del pretore gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al pretore, citando su ordine anche orale di questi la parte offesa e i testimoni e avvertendo il difensore di fiducia o, in mancanza, quello d'ufficio.

Quando il pretore non tiene udienza, gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato, gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il pretore fissa entro le quarantotto ore dall'arresto.

Il pretore al quale viene presentato l'arresto autorizza l'ufficiale di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi interroga l'imputato per la convalida dell'arresto.

Se l'arresto è convalidato e il pretore non ritiene di disporre che l'imputato sia posto in libertà, si procede immediatamente al giudizio secondo le forme del giudizio direttissimo.

Su istanza dell'imputato il pretore può concedere un rinvio di non più di cinque giorni per provvedere alla difesa.

Se l'arresto non è convalidato perchè non si deve promuovere l'azione penale, il pretore provvede a norma dell'articolo 74. Se l'arresto non è convalidato per motivo diverso, il pretore può procedere a giudizio direttissimo se l'imputato vi consente.

Fuori dei casi preveduti dai commi precedenti, il pretore può procedere a giudizio direttissimo, dopo aver interrogato l'imputato, quando ricorrono le circostanze indicate nel primo o nell'ultimo capoverso dell'articolo 502.

Il pretore esercita i poteri conferiti al pubblico ministero e al giudice, ai sensi degli articoli precedenti».

Il primo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti i commi secondo e terzo nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

I commi quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il nono comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

RUSSO. Dichiaro il mio voto contrario a questo articolo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3 nel suo insieme, con le modifiche testè accolte.

È approvato.

L'articolo 4 corrispondente all'articolo 5 del testo del Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 5, corrispondente all'articolo 6 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 5.

La presente legge si applica anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.

Le disposizioni dell'articolo 3 si applicano il centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 con le modificazioni accolte.

È approvato.

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modifiche approvate.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 18.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO